

D.M. 12 novembre 2009 ⁽¹⁾

Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68.

(2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e successive modifiche ed integrazioni recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Viste le leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni recanti la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche ed integrazioni recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, recante il recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, recante il recepimento delle direttive della Commissione n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, recante l'attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2000, recante il recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, recante le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la legge 6 aprile 2007, n. 46, recante «Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali»;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi»;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2007 recante «Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati»;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2008, recante «Disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione»;

Considerata la necessità di definire i requisiti di professionalità necessari al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 214/2005;

Considerata la necessità di stabilire le attrezzature costituenti la dotazione minima per lo svolgimento delle attività relative ad ogni categoria di richiedente nonché i dati da riportare nella richiesta di autorizzazione e la documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo;

Considerata la necessità di definire le modalità per l'iscrizione al Registro Ufficiale dei produttori di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 214/2005;

Considerata la necessità di semplificare le procedure autorizzative previste dalle normative fitosanitarie e di qualità, prevedendo la possibilità di inoltrare un'unica domanda per tutte le autorizzazioni previste;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera d), nella seduta del 25 febbraio 2009;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 aprile 2009 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nel prosieguo indicato come «decreto legislativo», i criteri, i requisiti di professionalità nonché la dotazione minima delle attrezzature occorrenti in funzione del tipo di attività, necessari al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di produzione, commercializzazione ed importazione da Paesi terzi dei vegetali e dei prodotti vegetali prevista dall'art. 19 del decreto legislativo.

2. Il presente decreto stabilisce altresì gli elementi essenziali per il rilascio:

a) dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione, commercializzazione ed importazione da Paesi terzi dei vegetali e dei prodotti vegetali prevista dall'art. 19 del decreto legislativo;

b) dell'iscrizione al RUP di cui all'art. 20 del decreto legislativo;

c) dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui all'art. 26 del decreto legislativo;

d) dell'accreditamento per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piantine di ortaggi di cui ai DD. MM. 14 aprile 1997 e delle piante ornamentali di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2000;

e) dell'autorizzazione all'attività sementiera di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, come modificato dal decreto legislativo n. 150/2007;

f) dell'accreditamento dei produttori e dei commercianti di micelio fungino di cui al decreto ministeriale 27 settembre 2007.

Art. 2 - Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui al decreto legislativo, ai fini del presente decreto si intende per:

a) campo di produzione: luogo di produzione, anche temporaneo, privo di strutture stabili, quali serre, magazzini, capannoni. I siti produttivi che non rientrano in tale definizione sono considerati «centro aziendale» ai sensi del comma 2, lettera t) dell'art. 2 del decreto legislativo;

b) commerciante all'ingrosso: chiunque professionalmente acquista vegetali e prodotti vegetali in nome e per conto proprio e li rivende ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio o ad altri utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande (art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

c) commerciante al dettaglio: chiunque professionalmente acquista vegetali e prodotti vegetali in nome e per conto proprio e li rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale (art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

d) coltivazione: l'insieme delle operazioni tecnico-agronomiche che consentono lo sviluppo delle piante in un ambiente idoneo, atte ad ottenere un incremento qualitativo o quantitativo, tali da escludere che si tratti di una sosta temporanea al solo fine di essere custodita e mantenuta in attesa dell'acquirente.

Art. 3 - Rilascio delle autorizzazioni

1. La domanda, in bollo, presentata ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio prima dell'inizio dell'attività, previo pagamento delle tariffe fitosanitarie di cui all'art. 55 del decreto legislativo, deve contenere almeno i dati e le informazioni di cui all'allegato I al presente decreto. Le autorizzazioni, in uno o più documenti in bollo, sono rilasciate entro novanta giorni, salvo interruzione motivata dei termini.

2. La domanda di cui al comma precedente è inoltrata da parte di coloro che intendono richiedere:

a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione, commercializzazione ed importazione da Paesi terzi dei vegetali e dei prodotti vegetali prevista dall'art. 19 del decreto legislativo e da decisioni della Commissione europea adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE;

b) l'iscrizione al RUP di cui all'art. 20 del decreto legislativo;

c) l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui all'art. 26 del decreto legislativo;

d) l'accREDITAMENTO per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piantine di ortaggi di cui ai DD.MM. 14 aprile 1997 e delle piante ornamentali di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2000;

e) l'autorizzazione all'attività sementiera di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, come modificato dal decreto legislativo n. 150/2007;

f) l'accREDITAMENTO per la produzione e la commercializzazione di micelio fungino ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 27 settembre 2007.

3. Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli art.li 19 e 20 del decreto legislativo devono essere indicate la tipologia produttiva e di commercializzazione, le categorie dei vegetali o dei prodotti vegetali a cui si riferisce l'autorizzazione, conformemente all'allegato II al presente decreto.

4. Le eventuali autorizzazioni all'uso del passaporto delle piante rilasciate ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo, devono riportare i dati indicati nell'allegato II/B al presente decreto.

5. I Servizi fitosanitari regionali emanano nei confronti delle ditte autorizzate specifiche prescrizioni, conformemente a quanto indicato nell'allegato III al presente decreto, in funzione della tipologia dell'autorizzazione.

6. Le ditte autorizzate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo sono iscritte in un Registro ufficiale regionale.

7. Il mantenimento delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato all'effettivo esercizio dell'attività. Il Servizio fitosanitario regionale dispone la revoca dell'autorizzazione qualora accerti che la ditta non abbia avviato l'attività entro un anno dal rilascio, ovvero in caso di cessazione definitiva dell'attività o la stessa sia interrotta per un periodo continuativo superiore a due anni.

8. Nel caso di cessata attività o revoca dell'autorizzazione la stessa deve essere restituita entro sessanta giorni al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 4 - Requisiti necessari per l'esercizio dell'attività

1. Chiunque intenda richiedere le autorizzazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, deve essere iscritto al Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con comunicazione antimafia ed in possesso di partita I.V.A. Tali requisiti possono essere dichiarati contestualmente alla domanda ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

2. I produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, con esclusione delle sementi, devono dimostrare inoltre, direttamente o tramite una figura tecnica professionale operante in modo continuativo per l'azienda stessa, di possedere adeguate conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualità riguardanti le categorie dei vegetali per le quali viene richiesta l'autorizzazione a produrre. Tali conoscenze si intendono acquisite se si riscontra che il responsabile tecnico/fitosanitario soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- e' in possesso di laurea o diploma in ambito agrario o forestale;
- ha frequentato con esito favorevole un corso di formazione sulle normative fitosanitarie e di qualità, il cui programma sia stato approvato dal Servizio fitosanitario regionale;
- ha superato con esito favorevole un colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, volto a verificare le conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualità relative alle categorie per le quali ha presentato la domanda.

3. I produttori di sementi e di altri materiali di moltiplicazione disciplinati dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il decreto legislativo n. 150/2007, devono dimostrare inoltre, direttamente o tramite una figura tecnica operante nell'azienda stessa, di possedere adeguate conoscenze professionali sulle tecniche di produzione/selezione meccanica, nonché sulle normative sementiere e fitosanitarie riguardanti le categorie delle sementi per le quali viene richiesta l'autorizzazione a produrre. Tali conoscenze professionali devono essere descritte in un sintetico curriculum e si intendono acquisite se si riscontra almeno una delle seguenti condizioni:

- ha esercitato per almeno cinque anni attività nel settore sementiero come titolare di azienda sementiera o come coadiuvante familiare o dipendente con responsabilità tecniche;
- ha frequentato con esito favorevole un corso di formazione sulle tecniche di produzione nonché sulle normative fitosanitarie e di commercializzazione delle sementi, il cui programma sia stato approvato dal Servizio fitosanitario regionale;
- ha superato con esito favorevole un colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, volto a verificare le conoscenze sulle normative fitosanitarie e di commercializzazione delle sementi.

Coloro che producono le sementi iscritte nel registro delle varietà da conservazione di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2008 sono esentati dal possesso dei requisiti previsti dal presente comma.

4. I fornitori di micelio fungino devono possedere inoltre, direttamente o tramite una figura tecnica operante nell'azienda stessa, adeguate conoscenze professionali sulle tecniche di produzione e conservazione del micelio fungino e rendersi disponibili a mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Tali conoscenze professionali si intendono acquisite dopo aver superato con esito favorevole un colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, volto a verificare la conoscenza delle normative di qualità relative alla produzione del materiale da riproduzione dei funghi coltivati.

5. Se il responsabile tecnico/fitosanitario non è il titolare dell'azienda, deve essere in possesso di apposito incarico, sottoscritto per accettazione, a rapportarsi con il Servizio fitosanitario competente per territorio, in nome e per conto della ditta stessa.

6. Se all'atto dei controlli stabiliti dal decreto legislativo si riscontra l'assenza dei requisiti minimi previsti dal presente decreto, i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio provvedono a fissare i termini per l'adeguamento. Il mancato adeguamento entro la scadenza dei termini, comporta la revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione della sanzione di cui all'art. 54, comma 10, del decreto legislativo.

Art. 5 - Strutture ed attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività

1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 4 del presente decreto devono essere in possesso di strutture e mezzi idonei allo svolgimento dell'attività, conformemente a quanto riportato nell'allegato IV al presente decreto.

2. Le ditte sementiere devono disporre di locali e attrezzature tecniche idonee e sufficienti per svolgere razionalmente l'attività della produzione di sementi descritta nella domanda di autorizzazione.

Nel caso di ditte sementiere che esercitano anche altre attività, quali il commercio di cereali, produzione di mangimi ecc., le attrezzature e i locali destinati alla lavorazione delle sementi devono essere fisicamente separati da quelli destinati alle altre attività.

3. Le ditte sementiere devono disporre inoltre di locali o spazi idonei a mantenere le sementi isolate nel caso di problemi fitosanitari.

4. Coloro che producono le sementi iscritte nel registro delle varietà da conservazione di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2008 sono esentati dal possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

Art. 6 - Norme transitorie

1. Le autorizzazioni elencate nel comma 2 conservano validità a condizione che le ditte interessate si adeguino ai requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 5 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, purché ne diano comunicazione scritta al Servizio fitosanitario competente per territorio.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono:

a) le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la produzione e la commercializzazione di piante, parti di piante e semi;

- b) le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;
- c) le autorizzazioni rilasciate ai sensi dei decreti ministeriali 14 aprile 1997 in materia di piante da frutto e di piantine di ortaggi e ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151 e del decreto ministeriale 9 agosto 2000 in materia di piante ornamentali;
- d) i certificati di iscrizione ai registri ufficiali dei produttori e dei fornitori emessi dai Servizi fitosanitari competenti per territorio in applicazione del decreto ministeriale 31 gennaio 1996;
- e) le licenze rilasciate ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la produzione di sementi;
- f) le licenze rilasciate ai sensi della legge 20 aprile 1976, n. 195 relativa all'attività sementiera;
- g) le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 19, 20 e 26 del decreto legislativo prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7 - Sanzioni

1. Le inadempienze alle norme contenute nel presente decreto sono punite con le sanzioni previste dall'art. 54 del decreto legislativo.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Gli allegati IX, X e XII del decreto legislativo sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto ministeriale.

Il presente decreto ministeriale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato I

Dati essenziali da fornire con la richiesta di autorizzazione e documentazione da allegare

Nella richiesta di autorizzazione, in bollo del valore legale in corso, devono essere riportati almeno i seguenti dati, indicando se si tratta di prima iscrizione, di richiesta di modifica o sostituzione di autorizzazione preesistente:

a) autorizzazione richiesta, in particolare:

- alla produzione di piante (indicare se trattasi di piccolo produttore);
- all'accreditamento per produzione di materiale di moltiplicazione;
- all'iscrizione al RUP;
- all'uso del passaporto delle piante CE;
- al commercio all'ingrosso;
- centro di raccolta;
- centro di spedizione o di trasformazione;
- all'esercizio dell'attività sementiera;
- alla produzione di agrumi;
- alla produzione di patate da consumo;
- all'importazione da Paesi terzi;
- all'accreditamento quale produttore/fornitore di materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati;

b) categoria del materiale prodotto, in particolare:

- piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione;
- piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione;
- piante ornamentali da esterno (pieno campo);
- piante ornamentali da interno (coltura protetta);
- materiali di moltiplicazione di piante ornamentali;
- piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione;
- vite e relativi materiali di moltiplicazione;
- piante non contemplate nei punti precedenti (officinali e aromatiche, piante nanizzate, piante acquatiche, piante grasse ecc.);
- patate da consumo;
- agrumi;
- agrumi con peduncolo e foglie;
- legname;
- sementi;
- micelio fungino;

c) per l'autorizzazione al commercio all'ingrosso, indicare la tipologia del materiale commercializzato:

- materiale vivaistico;
- tuberi-seme di patate;
- piante finite;
- legname;
- agrumi con peduncolo e foglie;

d) se centro di raccolta, specificare di:

- patate da consumo;
- agrumi;
- agrumi con peduncolo e foglie;

e) se centro di spedizione e/o trasformazione, specificare di:

- patate da consumo;
- agrumi;
- agrumi con peduncolo e foglie;

f) se importatore da Paesi terzi, specificare di:

- piante e relativi materiali di moltiplicazione;
- sementi;
- legname;
- terra e terreno di coltura;
- frutta;
- altri vegetali (escluse le piante e i relativi materiali di moltiplicazione);

g) se produttore di sementi, specificare:

- produzione e lavorazione a scopo di vendita di sementi;
- confezionamento/riconfezionamento di sementi;
- concia/confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi;

h) se produttore/fornitore di materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati:

- condizionamento;
- immagazzinamento;
- commercializzazione;

i) nel caso di richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante, indicare:

- le specie per cui si richiede l'uso del passaporto;
- le specie per cui si richiede l'uso del passaporto «ZP» e relativa zona protetta;

l) relativamente alla ditta richiedente:

- il cognome e il nome, oppure la ragione sociale e l'eventuale sigla;
- il codice fiscale, la partita I.V.A.;
- il numero di iscrizione alla CCIAA;
- il numero di telefono, il numero di cellulare, il numero di fax e la e-mail; il domicilio o sede legale. Se il titolare è persona fisica, riportare anche la data e il comune di nascita e la sigla della provincia di nascita;
- l'indicazione delle autorizzazioni di cui la ditta o il titolare è eventualmente in possesso al momento della presentazione della domanda, specificando per ciascuna il numero, la data del rilascio e l'Ente di competenza;
- l'ubicazione degli stabilimenti di lavorazione delle sementi, se diversi dalla sede legale, comprensiva degli indirizzi e recapiti telefonici, numeri di fax ed e-mail;

m) se si tratta di persona giuridica, occorre indicare:

- i dati anagrafici relativi al rappresentante legale (cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e il domicilio (numero di telefono, numero di cellulare, numero di fax, e-mail);

n) se il rappresentante legale è diverso dal responsabile tecnico/fitosanitario occorre indicare:

- i dati anagrafici relativi al responsabile tecnico/fitosanitario (cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e il domicilio (numero di telefono, numero di cellulare, numero di fax, e-mail);

o) per ogni centro aziendale:

- il codice, assegnato dalla ditta richiedente attribuendo un numero progressivo univoco nell'ambito della ditta stessa. Il codice così attribuito non potrà subire variazione e dovrà essere utilizzato per qualsiasi comunicazione relativa a quello stesso centro aziendale;
- l'ubicazione del centro aziendale, comprensiva della via, numero civico, località, comune, sigla della provincia, C.A.P., numero di telefono, numero di fax ed e-mail;
- la tipologia del centro aziendale (se trattasi di ufficio, punto vendita, magazzino, centro di raccolta, di spedizione, di trasformazione o di lavorazione);
- la superficie agricola utilizzata per l'attività di produzione;

p) per ogni settore di attività, se:

- produttore di: piante da frutto, materiale di propagazione di piante da frutto, materiale di propagazione di piante ornamentali, ornamentali da esterno (pieno campo), ornamentali da interno (coltura protetta); piantine ortive, piante aromatiche ed officinali, piante forestali, piante bonsai, piante acquatiche, piante grasse, patate da consumo, agrumi, legname;
- commerciante all'ingrosso di: materiale vivaistico, piante finite, tuberi-seme di patate, agrumi con peduncolo e foglie, legname;
- centro di raccolta, spedizione, trasformazione di: patate da consumo, agrumi;
- importatore da Paesi terzi di: materiale da riproduzione, sementi, legname, terra e terreno di coltura, frutta, altri vegetali (escluso piante e relativi materiali da riproduzione);
- produttore di sementi;
- produttore di micelio fungino, commerciante di micelio fungino;

q) dichiarazione attestante l'impegno al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo;

r) informativa per il trattamento dei dati personali;

s) data e firma del dichiarante, apposta a norma di legge.

Alla richiesta di autorizzazione, in funzione della categoria, devono essere allegati i seguenti documenti

A - PRODUTTORE-VIVAISTA

1. richiesta di colloquio per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto o copia di un documento attestante l'affidamento dell'incarico sottoscritto per accettazione dall'interessato, nel caso in cui la responsabilità tecnica/fitosanitaria non sia in capo al titolare dell'azienda;
2. relazione descrittiva del processo produttivo;
3. elenco dei generi o delle specie che si intendono produrre;
4. n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;
5. attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente;
6. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di «Piccolo Produttore» ai sensi dell'art. 20, comma 6, del decreto legislativo, quando i vegetali prodotti sono elencati nell'Allegato V, Parte A, del decreto legislativo.

B - PRODUTTORE-VIVAISTA ISCRITTO AL RUP E FORNITORE-ACCREDITATO

Oltre ai documenti previsti per il produttore-vivaista (dal n. 1 al n. 5), allegare:

1. piano del processo produttivo ai sensi dei D.M. 14 aprile 1997 e D.M. 9 agosto 2000 in funzione della categoria del materiale prodotto.

C - PRODUTTORE CHE COMMERCIALIZZA ALL'INGROSSO PATATE DA CONSUMO

1. n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;
2. attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente.

D - PRODUTTORE CHE COMMERCIALIZZA ALL'INGROSSO FRUTTI DI AGRUMI

1. n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;
2. attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente.

E - PRODUTTORE CHE COMMERCIALIZZA ALL'INGROSSO LEGNAME

1. n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;
2. attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente.

F - COMMERCIANTE ALL'INGROSSO ED IMPORTATORE DA PAESI TERZI

1. n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;
2. attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente.

G - CENTRO DI RACCOLTA E/O DI SPEDIZIONE E/O TRASFORMAZIONE

1. n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;
2. attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente.

H - PRODUTTORI DI SEMENTI

1. richiesta di eventuale colloquio per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto, o copia di un documento attestante l'affidamento dell'incarico sottoscritto per accettazione dall'interessato, nel caso in cui la responsabilità tecnica/fitosanitaria non sia in capo al titolare dell'azienda;
2. documentazione relativa ai requisiti posseduti dal titolare o dalla figura tecnica;
3. descrizione dell'attività che si intende esercitare (relazione tecnica del processo produttivo), con riferimento agli impianti ed all'attrezzatura necessaria per la selezione delle sementi con riferimento ai quantitativi che si intendono lavorare;
4. elenco delle categorie a cui appartengono le specie vegetali che si intendono produrre e, indicativamente, le relative quantità;
5. planimetria dello stabilimento evidenziante gli spazi destinati all'attività sementiera e la dislocazione dell'attrezzatura;
6. titolo di possesso di locali e impianti;
7. n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;
8. attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente.

I - PRODUTTORI E COMMERCIANTI DI MICELIO FUNGINO

1. richiesta di colloquio per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto o copia di un documento attestante l'affidamento dell'incarico sottoscritto per accettazione dall'interessato, nel caso in cui la responsabilità tecnica/fitosanitaria non sia in capo al titolare dell'azienda;
2. planimetria catastale del locale evidenziante lo spazio destinato alla produzione di micelio fungino (attestazione della disponibilità/possesso di locali e impianti - originale o copia autenticata o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
3. descrizione dell'attività che si intende esercitare, con riferimento agli impianti ed all'attrezzatura necessaria per la produzione di micelio fungino;
4. elenco delle specie fungine che si intendono produrre e, indicativamente, le relative quantità. Specie e quantità potranno essere variate mediante denuncia trimestrale al Servizio fitosanitario regionale nella quale dovranno essere indicati, per ogni specie fungina, la quantità, il lotto, il numero di etichette utilizzate nonché l'origine del materiale di moltiplicazione;

5. n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;
6. attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente;
7. dichiarazione attestante l'impegno al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 7 del D.M. 27/9/2007.

Indicazioni da riportare nell'autorizzazione

Nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo, che può essere anche comprensiva dell'eventuale iscrizione al RUP, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo, e dell'accreditamento ai sensi dei D.M. 14/04/1997, devono essere riportati i seguenti dati:

- a) la ragione sociale della ditta autorizzata, la sede legale, l'elenco dei centri aziendali presso i quali si svolge l'attività, ubicati nel territorio di competenza del Servizio Fitosanitario Regionale che rilascia l'autorizzazione, corredati dal relativo indirizzo;
- b) una o più delle seguenti tipologie per le quali è autorizzata:

produzione di:

- piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione;
- piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione;
- piante ornamentali da esterno (pieno campo);
- piante ornamentali da interno (coltura protetta);
- materiali di moltiplicazione di piante ornamentali;
- piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione;
- vite e relativi materiali di moltiplicazione;
- piante non contemplate nei punti precedenti (officinali e aromatiche, piante nanizzate, piante acquatiche, piante grasse, ecc.);
- patate da consumo;
- agrumi;
- agrumi con peduncolo e foglie;
- legname.

commercio all'ingrosso di:

- materiale vivaistico;
- tuberi-seme di patate;
- piante finite;
- legname;
- agrumi con peduncolo e foglie;

centro raccolta/centro spedizione/centro di riconfezionamento di:

- patate da consumo e/o agrumi;

importazione di:

- materiale da riproduzione;
- sementi;
- altri vegetali;
- legname;
- terra e terreno di coltura;
- frutta;

produzione sementiera, ovvero confezionamento/riconfezionamento, concia/confettatura o altri trattamenti di sementi di:

- barbabietole;
- cereali a paglia;
- mais;
- foraggere leguminose a semi minuti e a seme grosso;
- foraggere graminacee;
- sorghi;
- oleaginose e da fibra;
- ortive;
- ornamentali e da fiore;

- piante agrarie arboree ed arbustive;
- materiali di moltiplicazione (tuberi, bulbi, rizomi e simili);
- miscugli foraggeri;
- miscugli per tappeti erbosi;
- altre specie;

moltiplicazione, produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di funghi coltivati;

condizionamento e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di funghi coltivati;

immagazzinamento e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di funghi coltivati;

c) un codice alfanumerico così formato:

- numerazione progressiva dell'autorizzazione regionale formata da quattro cifre (es. 0001);
- eventuale numero dell'iscrizione al RUP (costruito antepoendo il codice ISTAT della Regione al numero progressivo, separati da una barra (es. 01/0001);
- eventuale numero di accreditamento (costituito antepoendo la sigla della provincia ai numeri sopraccitati, separati da una barra (es. RM/0001; RM/01/0001);

d) la dicitura: «La presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente».

Indicazioni da riportare nell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

Nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo, devono essere riportati i seguenti dati:

- a) la ragione sociale della ditta autorizzata e relativi estremi della sede legale;
- b) numero ed indirizzo del centro aziendale al quale si riferisce l'autorizzazione e presso il quale è tenuto il previsto registro;
- c) l'elenco delle specie per le quali è autorizzato l'uso del passaporto indicando le eventuali «Zone protette» e relativo codice per cui l'autorizzazione è valida.

Prescrizioni fitosanitarie in funzione della categoria di appartenenza

A - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER IL PRODUTTORE-VIVAISTA E PER IL «PICCOLO PRODUTTORE»

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;
4. comunicare il piano di produzione aziendale secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale competente;
5. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
6. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;
7. non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;
8. registrare entro 48 ore dall'impiego di agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;
9. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e delle strutture utilizzate per l'attività;
 - c) la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);
 - d) i passaporti, i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
10. acquistare il materiale di propagazione da coltivare o ricoltivare da ditte appositamente autorizzate;
11. rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora vengano commercializzate anche piante non prodotte nella propria azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali coltivati o ricoltivati;
12. applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della specie, della varietà se esistente e del lotto (l'etichetta può essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.);
13. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;
14. mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive), identificandole per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
15. effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive) in ambienti diversi qualora coltivate in strutture protette;
16. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, eventualmente seguendo le modalità impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale e comunicare immediatamente a

quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;

17. non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;

18. rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonché il materiale inidoneo alla coltivazione;

19. impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace sterilizzazione;

20. praticare corrette operazioni colturali, agronomiche e di difesa fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla loro regolare registrazione;

21. eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione;

22. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

23. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

B - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI-VIVAISTI ISCRITTI AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP)

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;

2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);

3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;

4. comunicare il piano di produzione aziendale secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale competente;

5. comunicare annualmente, secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, l'esatta ubicazione dei terreni adibiti a vivaio;

6. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;

7. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;

8. non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;

9. registrare entro 48 ore l'impiego gli agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;

10. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:

a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;

b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e delle strutture utilizzate per l'attività;

c) la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);

d) i passaporti ed i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;

e) il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria;

11. acquistare il materiale di propagazione da coltivare o ricoltivare da ditte appositamente autorizzate;

12. emettere il passaporto delle piante ed il documento di commercializzazione, ove previsti, avendo cura di compilarli in ogni loro parte;

13. utilizzare materiali e accompagnato dal passaporto delle piante «ZP» (zona protetta) quando previsto;
14. rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora vengano commercializzate anche piante non prodotte nella propria azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali coltivati o ricoltivati;
15. applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della specie, della varietà se esistente e del lotto (l'etichetta può essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.);
16. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;
17. tenere separate le aree adibite alla produzione in serra da quelle utilizzate per la vendita al pubblico secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente;
18. mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandole per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
19. effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali) in ambienti diversi qualora coltivate in strutture protette;
20. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, eventualmente seguendo le modalità impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
21. non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
22. rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonché il materiale inidoneo alla coltivazione;
23. impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace sterilizzazione;
24. praticare corrette operazioni colturali, agronomiche e di difesa fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla loro regolare registrazione;
25. eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione;
26. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
27. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

C - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI CHE COMMERCIALIZZANO ALL'INGROSSO PATATE DA CONSUMO

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, presso gli eventuali punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sugli imballaggi o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate;
4. non commercializzare o cedere a qualunque titolo prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso nei campi di produzione e nei locali di lavorazione, trattamento e deposito delle patate;
6. non distribuire il terreno residuo derivante dalla lavorazione delle patate su superfici agricole diverse da quelle di provenienza delle patate;
7. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
8. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;

9. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
- a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);
 - c) almeno per un anno il passaporto delle piante del tubero seme;
10. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
11. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
12. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

D - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI CHE COMMERCIALIZZANO ALL'INGROSSO FRUTTI DI AGRUMI

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che presso eventuali punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare sui documenti commerciali e sulle eventuali confezioni, l'indicazione del numero dell'autorizzazione ed il luogo di origine;
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
4. comunicare entro 60 giorni i dati catastali di nuovi agrumeti non indicati nella richiesta di autorizzazione;
5. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
6. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso agli agrumeti di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento e deposito degli agrumi;
7. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione degli agrumeti;
 - c) la copia di un documento che attesti la disponibilità dei terreni;
 - d) il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria;
8. emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
9. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
10. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
11. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

E - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI CHE COMMERCIALIZZANO ALL'INGROSSO LEGNAMI ISCRITTI AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP)

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
2. non commercializzare o cedere a qualunque titolo legnami o prodotti derivati che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
3. individuare presso l'Azienda un'area sicura per la distruzione di eventuali materiali infestati e non adatti alla commercializzazione;
4. consentire ai soggetti incaricati l'accesso ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei legnami;
5. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

6. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
7. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
8. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) un elenco aggiornato delle tipologie di legname commercializzato secondo i codici NC;
 - c) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attività;
 - d) i passaporti o i certificati fitosanitari ed i documenti di commercializzazione del legname acquistato, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
 - e) la documentazione relativa al legname acquistato e ceduto soggetto alla normativa fitosanitaria nonché il relativo registro quando prescritto;
9. commercializzare esclusivamente legname prodotto da ditte autorizzate;
10. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
11. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione del legname commercializzato;
12. tenere un elenco aggiornato degli acquirenti per «zone protette» di destinazione per il legname soggetto a passaporto di tipo «ZP»;
13. emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
14. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

F.a - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I COMMERCianti ALL'INGROSSO ISCRITTI AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP)

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
4. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;
5. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
6. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
7. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
8. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attività;
 - c) i passaporti ed i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
 - d) la documentazione prevista dalle normative vigenti relativa ai materiali vegetali acquistati e ceduti soggetti alla legislazione fitosanitaria nonché il relativo registro quando prescritto;
9. commercializzare esclusivamente piante e relativi materiali di propagazione prodotti da ditte autorizzate;
10. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali commercializzati;
11. mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;

12. emettere il passaporto di sostituzione «RP», in caso di ripartizione di partite accompagnate da passaporto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
13. adottare adeguate misure di salvaguardia fitosanitaria dei materiali vegetali, anche qualora vengano immagazzinati temporaneamente;
14. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
15. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

F.b - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER GLI IMPORTATORI DA PAESI TERZI ISCRITTI AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP)

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, ecc.);
2. non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
3. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali o prodotti vegetali;
4. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
5. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
6. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
7. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle eventuali strutture utilizzate per l'attività;
 - c) la registrazione aggiornata, anche su supporto informatico, dei prodotti importati soggetti alla normativa fitosanitaria (elencati nell'Allegato V, Parte B, del decreto legislativo), con indicazione della relativa provenienza, nonché copia della documentazione (certificati fitosanitari, fatture e documenti di trasporto);
8. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali importati;
9. mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
10. emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
11. adottare adeguate misure di salvaguardia fitosanitaria dei materiali vegetali, anche qualora vengano immagazzinati temporaneamente;
12. comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale, qualora l'importatore non possieda strutture di stoccaggio ubicate nella Regione, l'elenco delle ditte alle quali viene ceduta la merce;
13. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
14. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

F.c - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I COMMERCianti ALL'INGROSSO DI PATATE DA SEME ISCRITTI AL RUP

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);

3. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di deposito e vendita dei vegetali;
4. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
5. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
6. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
7. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attività;
 - c) la documentazione relativa alle patate da seme acquistate e cedute nonché le apposite registrazioni di carico e scarico che dovranno indicare:
 - il n. progressivo della registrazione, la data e la descrizione del prodotto (varietà e calibro);
 - il carico dei prodotti acquistati (quantità, numero del codice produttore o numero del lotto, Paese d'origine);
 - lo scarico dei prodotti venduti (quantità, numero del codice produttore o numero del lotto);
8. commercializzare esclusivamente patate da seme prodotte da ditte autorizzate, in confezioni originali e regolarmente etichettate;
9. mantenere distinti i materiali delle varie categorie (patate da seme dalle patate da consumo); inoltre qualora l'attività commerciale sia esercitata in un locale nel quale sono esposti gruppi merceologici diversi, le patate da seme debbono essere collocate entro spazi appositamente delimitati;
10. indicare sul documento di trasporto o fattura accompagnatoria il numero del produttore o del lotto presente sulle etichette al fine di garantire la rintracciabilità dei lotti di patate da seme venduti all'ingrosso;
11. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
12. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

G.a - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I CENTRI DI RACCOLTA COLLETTIVI, DI TRASFORMAZIONE, DI SPEDIZIONE, CHE COMMERCIALIZZANO ALL'INGROSSO PATATE DA CONSUMO

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sugli imballaggi o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate;
4. non commercializzare o cedere a qualunque titolo prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei prodotti vegetali;
6. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
7. non distribuire il terreno residuo derivante dalla lavorazione delle patate su superfici agricole, al fine di impedire la propagazione di organismi nocivi;
8. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
9. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
10. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attività;

c) la documentazione relativa alle patate acquistate/conferite e cedute nonché le registrazioni che ne permettano la rintracciabilità;

11. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali commercializzati;

12. comunicare preventivamente al Servizio Fitosanitario Regionale la lavorazione delle patate di origine egiziana e dimostrare di essere in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legislazione vigente;

13. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;

14. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

G.b - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I CENTRI DI RACCOLTA COLLETTIVI, DI TRASFORMAZIONE, DI SPEDIZIONE, CHE COMMERCIALIZZANO ALL'INGROSSO FRUTTI DI AGRUMI ISCRITTI AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP)

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;

2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);

3. garantire la rintracciabilità della partita di agrumi nel caso di ispezione fitosanitaria nel magazzino;

4. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;

5. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;

6. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, deposito e vendita dei frutti;

7. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:

a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;

b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione delle strutture utilizzate per la commercializzazione;

c) la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);

d) i passaporti degli agrumi con peduncolo e foglie acquistati da terzi, che dovranno essere conservati per almeno un anno;

e) il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria;

8. emettere il passaporto delle piante, nel caso di commercializzazione di frutti con peduncolo e foglie, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;

9. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;

10. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;

11. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

12. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

H - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI DI SEMENTI

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;

2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
4. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza, l'accesso ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita delle sementi;
6. non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;
7. registrare entro 48 ore dall'impiego gli agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;
8. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria dello stabilimento di lavorazione aggiornata ove sia riportato l'elenco dei macchinari utilizzati per l'attività;
 - c) i passaporti delle sementi ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
 - d) il registro di carico e scarico delle sementi soggette alla normativa fitosanitaria;
9. dichiarare annualmente al Servizio Fitosanitario Regionale la produzione delle colture da seme che deve essere commercializzata con il passaporto o che richiede una specifica certificazione relativa all'esportazione verso Paesi terzi;
10. emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
11. utilizzare materiale accompagnato dal passaporto delle piante «ZP» (zona protetta) quando previsto;
12. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole ispezione dei materiali prodotti;
13. tenere separate le aree adibite alla lavorazione delle sementi da quelle utilizzate per la vendita;
14. disporre di locali o spazi idonei a mantenere le sementi isolate nel caso di problemi fitosanitari;
15. mantenere distinte le produzioni, identificandole per partita, lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
16. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, seguendo le modalità impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
17. non commercializzare o cedere a qualunque titolo sementi che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
18. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
19. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

I - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI E I COMMERCIANI DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DI FUNGHI COLTIVATI

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione di micelio fungino, per mantenere i contatti con il Servizio Fitosanitario Regionale;
2. effettuare ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, ovvero secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
3. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai luoghi di produzione, commercializzazione, condizionamento, conservazione ed immagazzinamento del micelio fungino;
4. rispettare i punti critici del proprio processo di produzione, in funzione delle modalità utilizzate secondo quanto stabilito dal D.M. 27/9/2007;

5. elaborare e adottare metodi di vigilanza e controllo dei punti critici secondo quanto stabilito dal punto g) del comma 1 dell'articolo 7 del D.M. 27/9/2007;
6. tenere a disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale e conservare per un periodo minimo di tre anni, appositi registri contenenti informazioni esaurienti circa:
 - a) il materiale di moltiplicazione iniziale conservato o acquistato per il suo utilizzo nel processo di produzione;
 - b) il materiale di moltiplicazione nel processo di produzione;
 - c) il materiale di moltiplicazione ceduto a terzi;
 - d) tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito;
 - e) i campionamenti effettuati per le analisi di laboratorio e i relativi risultati;
 - f) altri dati la cui registrazione venga prescritta dal Servizio Fitosanitario Regionale;
7. prelevare campioni da analizzare presso un laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario Regionale assicurando che:
 - a) i campioni vengono prelevati durante le distinte fasi del processo di produzione e secondo la frequenza stabilita dal Servizio Fitosanitario Regionale al momento dell'accreditamento;
 - b) i campioni vengono prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;
 - c) i campioni vengono prelevati da personale competente;
8. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
9. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
10. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal D.M. 27/9/2007.

Strutture e mezzi necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 214/2005

Produzione di piante e dei relativi materiali di moltiplicazione

I terreni ed in generale i substrati di coltivazione utilizzati per l'esercizio dell'attività devono essere compatibili con le esigenze agronomiche delle specie vegetali che si intendono coltivare, conformi alle normative fitosanitarie in vigore, inoltre devono essere idonei a consentire l'utilizzo dei mezzi meccanici necessari.

Per la coltivazione in ambiente protetto occorre disporre di strutture adeguate al corretto sviluppo delle specie coltivate, atte a consentire una facile identificazione ed ispezione dei vegetali, nonché idonee a prevenire rischi fitosanitari.

L'acqua utilizzata per l'irrigazione deve possedere caratteristiche tali da non costituire un rischio fitosanitario.

I sestri di impianto delle specie vegetali presenti in pieno campo devono garantire un armonico sviluppo delle piante in relazione all'età dell'impianto. Non sono ammissibili sestri di impianto che siano assimilabili a piantagioni definitive.

Il produttore deve:

- adottare adeguate pratiche agronomiche e fitosanitarie (potature, concimazioni, diserbi, trattamenti chimici, ecc.) tali da garantire un ottimale sviluppo vegetativo delle colture presenti in vivaio;
- utilizzare terricciati vergini o sterilizzati nonché contenitori nuovi o trattati con prodotti sterilizzanti/disinfestanti. Tali contenitori devono essere isolati dal suolo.

Sono fatte salve, per le specie per le quali esistono, le norme comunitarie e nazionali in materia fitosanitaria e di qualità.

Centri di raccolta collettivi, centri di trasformazione e di spedizione che commercializzano all'ingrosso patate da consumo

Qualora procedano alla lavorazione delle patate, i Centri devono disporre di impianti di depurazione idonei ad abbattere la carica batterica, ovvero convogliare le acque reflue di lavorazione in una rete fognaria collegata ad impianti di depurazione.

Produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione di funghi coltivati

Disporre di locali idonei alla conservazione dei materiali iniziali, alle operazioni di inoculazione, incubazione, confezionamento ed immagazzinamento.

Disporre di attrezzature idonee alla sterilizzazione.

Macchine e attrezzature minime necessarie per l'esercizio dell'attività sementiera

Attrezzature minime necessarie per la richiesta di autorizzazione a produrre e lavorare a scopo di vendita le sementi

- Barbabietole: gruppo prepulitore (tarara + cilindri) - tappeto cernitore - levigatrice - calibratrice.
- Cereali a paglia (escluso il riso): tarara - cilindri alveolati - gravimetrica e/o densimetrica.
- Mais: tarara - cilindri alveolati - calibratrice - tavola densimetrica.
- Riso: tarara - cilindri alveolati.
- Foraggiere leguminose a semi minuti: tappeto vellutato a rulli (di tipo americano) - tarara - cilindri alveolati - decuscutatrice elettromagnetica.
- Foraggiere graminacee: tarara - cilindri alveolati - spuntatrice.
- Foraggiere leguminose a seme grosso: tarara - cilindri alveolati.
- Sorghi: tarara - cilindri alveolati.
- Oleaginose e da fibra: tarara - cilindri alveolati.
- Ortive: tarara - cilindri alveolati - tavola densimetrica - apparecchiature appropriate alle specie lavorate.
- Ornamentali e da fiore: tarara - cilindri alveolati - tavola densimetrica - apparecchiature appropriate alle specie lavorate.
- Piante agrarie arboree ed arbustive: apparecchiature appropriate alle specie lavorate.
- Materiali di moltiplicazione (costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili): cernitrice - calibratrice.
- Miscugli foraggieri: miscelatore.
- Miscugli per tappeti erbosi: miscelatore.
- Specie non comprese nei gruppi precedenti ma comprese nell'Allegato 3) del D.P.R. n. 1065/1973: apparecchiature appropriate alle specie lavorate.

Attrezzature minime necessarie per la richiesta di autorizzazione al confezionamento/riconfezionamento di sementi:

- apparecchiature appropriate alle specie lavorate.

Attrezzature minime necessarie per la richiesta di autorizzazione alla concia/confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi:

- apparecchiature appropriate alle specie lavorate.
-